



## Foglio informativo su

# ANTICIPI FATTURE e DOCUMENTI ALL'ESPORTAZIONE in euro

aggiornato al 22 settembre 2011

## **Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA**

*Denominazione:*

**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa**

*Sede legale e amministrativa:*

**Via C. Colombo, 1/3  
20825 BARLASSINA (MB)**

*Indirizzo telematico:*

**info@bccbarlassina.it**

*Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:*

**4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1**

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)*

**434327**

*Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative*

**A157431**

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:*

**FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO**

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):*

**euro 152.237.149**

## **Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

### **2.1 Struttura e funzione economica**

L'operazione di anticipazione su crediti è analoga all'apertura di credito in conto corrente, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali (fatture, ecc.) che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'immediata disponibilità di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cedente. Resta comunque a carico del cliente l'obbligo legale di adempiere l'obbligazione ove manchi il pagamento del terzo. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

### **2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato dal debitore.

### **Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

**Tasso dare annuo**

**non superiore all' 8,50%**  
 tenuto conto dei limiti previsti, per fasce  
 d'importo, dalle rilevazioni effettuate ai  
 fini della legge sull'usura

**Modalità di calcolo degli interessi**  
**Periodicità liquidazione interessi**

**anno civile (365 gg.)**  
**alla scadenza**

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**Anticipi, sconti commerciali, altri finanziamenti alle imprese**".

**SPESE E ONERI**
**euro**

Spese per apertura singolo anticipo	10,00
Spese per proroga singolo anticipo	15,00
Spese per estinzione singolo anticipo	10,00
Spese per arbitraggio	10,00
Valuta addebito	data accensione anticipo
Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:	
▪ fino a euro 10.000	25,00
▪ fino a euro 25.000	50,00
▪ fino a euro 50.000	100,00
▪ fino a euro 100.000	150,00
▪ fino a euro 200.000	250,00
▪ fino a euro 500.000	350,00
▪ oltre euro 500.000	500,00
Spese per comunicazioni periodiche	2,00

### **Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

**Modalità di utilizzo:** La linea di credito sarà utilizzata per anticipazioni concesse a fronte di crediti commerciali, espressi in euro o altra divisa di conto valutario, che saranno contestualmente ceduti alla Banca, e verrà regolata sul conto corrente del cedente.

L'utilizzo della linea di credito sarà consentito esclusivamente fino alla concorrenza dell'importo massimo accordato e nell'ambito delle somme che la Banca metterà a disposizione a fronte di ciascuna cessione di credito e/o di ciascuna partita delle cessioni effettuate. Eventuali operazioni che la Banca, in via eccezionale ed a propria discrezione, dovesse consentire oltre i predetti limiti non comporteranno in nessun caso l'aumento della linea di credito.

La Banca avrà comunque la facoltà di subordinare, in qualsiasi momento, l'utilizzo del credito concesso al ricevimento della dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

In caso di mancato pagamento, da parte del rispettivo debitore ceduto, anche di un singolo credito anticipato, la parte finanziata dovrà rimborsare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo importo oltre gli accessori come di seguito specificati, di norma mediante costituzione della necessaria provvista sul conto corrente di regolamento della linea di credito oggetto della presente convenzione.

**Analisi delle presentazioni e facoltà di rifiuto:** La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere, in tutto o in parte, quei documenti che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero di suo gradimento.

**Accreditamento delle somme anticipate:** In caso di accoglimento della richiesta di anticipazione a valere su affidamenti già in essere, l'accreditamento delle somme sul conto della parte finanziata avverrà entro il 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione dei documenti.

**Misura percentuale degli anticipi:** La misura percentuale degli anticipi verrà di volta in volta concordata, per ogni singola partita, al momento della presentazione dei relativi documenti. Tale misura non potrà in ogni caso essere superiore all'80% (ottantapercento) dell'importo di ciascun credito ceduto. Eventuali anticipazioni che la Banca dovesse occasionalmente concedere in misura percentuale superiore, non comporteranno in nessun caso l'abrogazione del predetto limite.

**Divieto di cessione a terzi:** La parte finanziata si impegna a non cedere a terzi i crediti anticipati dalla banca. Il mancato rispetto di tale divieto costituirà per la banca giusta causa di recesso.

**Termine per il rimborso da parte del cliente dei crediti anticipati e non pagati:** La parte finanziata si impegna a rimborsare alla banca, entro 5 giorni dalla richiesta, l'importo dei crediti anticipati e risultati impagati, salva la facoltà per la banca stessa di addebitare immediatamente, in presenza di provvista, il conto del cedente.

**Decadenza dal beneficio del termine:** In caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti, qualora il cedente non provveda, entro 15 giorni dalla richiesta della banca, all'integrazione dell'ammontare dei crediti anticipati, decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ed è tenuto a rimborsare immediatamente le somme anticipate relative a crediti non ancora scaduti.

**Interessi di mora:** Su tutte le somme non pagate e non rimborsate alle rispettive scadenze, così come in caso di revoca, risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, la parte finanziata dovrà corrispondere alla Banca l'interesse di mora nella misura indicata nel prospetto delle condizioni economiche che regolano il rapporto.

**Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni:** Tutte le obbligazioni della parte finanziata verso la banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi eredi e gli aventi causa a qualsiasi titolo.

**Modifica delle condizioni economiche -** E' in facoltà della banca modificare il tasso d'interesse, ogni altro prezzo e condizione applicati al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

**Recesso:** la banca e il cliente hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto

**Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito

presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Legenda delle principali nozioni del servizio**

<b>Cessione di credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
<b>Spese di istruttoria</b>	Sono le spese relative all'esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.